

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di SALERNO

TRAMITE EMAIL/PEC

Alle OO.SS. Aziendali - RSU
Al Sig. Sica Domenico - SEDE.
Al Sig. Menichini Gerardo - SEDE
Al Sig. Basile Giuseppe - SEDE
Al Sig. Albero Annamaria - SEDE -
Al Sig. Capuano Carmine - SEDE -

Alla FP CGIL
Via C.so Garibaldi, n. 31 int. 2
84100 SALERNO - fax .0892753378 info@fpcgilsalerno.it

Alla CISL - FP
84123 Via Pellecchia, n. 2 - cap. 84100 SALERNO
Tel. 089232115 - fax 089252682
amministrazione@pec.fpcislsalerno.it
oppure: Segreteria@pec.fpcislsalerno.it

Alla UIL. - F.P.L.
Via Lucio Petrone, n 33 fax 089405058 - n. 089405157
Email - daniellomena@libero.it
Email - salerno@uilfpl.it
Pec: salerno@pec.uilfpl.it
84127 SALERNO

Alla CSA.
Via Osvaldo Conti, 7
84124 SALERNO - SA -
TEL /FAX 089.2093200 -
email - sindacatocsasalerno@sindatocsasalerno.it
Pec. sindacatocsasalerno@pec.it

Al Responsabile Settore n. 1 Dott. Antonio Esposito - SEDE -
All'Ufficio personale

E p. c


Al SINDACO - Avv. Paola Lanzara - SEDE -

Oggetto: **CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022**

Si trasmette, in allegato, copia della delibera giunta n. 153 del 19/12/2022, con allegato Contratto Decentrato definitivo integrativo di parte economica, già sottoscritto dalle SS.LL nella seduta del 09/12/2022.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. quale sottoscrizione definitiva, a siglare la suddetta delibera ed a rinviarla all'Ente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 192

Data 20 DIC. 2022

N. 153 DEL 19.12.2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DICIANNOVE** mese di **DICEMBRE** alle ore **13.15** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del **SINDACO AVV. PAOLA LANZARA** nelle persone dei Signori:

1) LANZARA	PAOLA	PRESENTE
2) GALLUZZO	GIUSTINA	PRESENTE
3) RESCIGNO	DOMENICO A.	PRESENTE
4) SELLITTO	DOMENICO	ASSENTE
5) ALFANO	ANTONIA	ASSENTE
6) SALVATI	ANTONIA	PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino

<IL SINDACO>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 19/12/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018 che:

- > ai commi 2 e 3 stabilisce la composizione della delegazione trattante abilitata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per gli Enti del comparto;
- > al comma 4 individua le materie devolute alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto, altresì, l'art. 8 del medesimo CCNL, che:

- al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4, e che le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 68 dello stesso CCNL;
- al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione;

Considerato che il Segretario Generale, Responsabile Risorse umane, competente in materia di personale, con determinazione dirigenziale n. gen. 1118 del 06/09/2022, ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Aran, secondo le quali la determinazione delle risorse stabili è di competenza della parte datoriale;

Dato atto che:

- > con delibera n. 81 del 23.03.2018, la Giunta Comunale ha proceduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 21.05.2018;
- > per l'esercizio finanziario anno 2022 la Giunta comunale, con delibera n. 147 del 06/12/2022, ha formalizzato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'esercizio finanziario 2022;

Rilevato che nella Delegazione trattante del 09/12/2022 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale non dirigente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa e per supportare gli organi di controllo interno alla verifica di conformità sugli aspetti di carattere economico-finanziario e sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto;

Preso atto che, con nota prot. n. 33534 del 14/12/2022, l'ipotesi di accordo con allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata inviata al Revisore Unico dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi derivanti da tale ipotesi con i vincoli di bilancio, nonché per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 21.05.2018;

Verificato che il Revisore Unico dei Conti, con il verbale del 15/12/2022, acquisito in pari data al prot. com. n. 33679, ha espresso parere favorevole circa il rispetto dell'esistenza in bilancio delle risorse da erogare e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e di legge;

Letto e Richiamato l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 21.05.2018 che individua l'organo di governo dell'Ente quale soggetto competente ad autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;

Preso Atto che l'ipotesi definita dalle parti risulta rispettosa delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale ed appare, pertanto, meritevole di approvazione;

Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., in particolare, l'art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 nelle funzioni degli organi di governo;

Richiamato il Titolo III del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante la normativa generale in materia di contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa nelle pubbliche amministrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rese ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

1. di prendere atto che nella Delegazione trattante del 09/12/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022 e che il Revisore dei Conti, con verbale del 15/12/2022, acquisito al prot. com. n. 33679 del 15/12/2022, che si allega alla presente, ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e di legge, ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo di parte economica per l'anno 2022, come da ipotesi di accordo richiamata al punto precedente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili destinato al finanziamento degli istituti contrattuali previsti dal C.D.I. per l'anno 2022 del personale non dirigente è quantificato in un importo complessivo pari ad € 401.554,84, oltre oneri riflessi e IRAP;
4. di pubblicare il contratto collettivo decentrato integrativo 2022, una volta sottoscritto, nella sezione "Amministrazione trasparente" sul portale comunale unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione Tecnico – Finanziaria;
5. di demandare al Segretario Generale - Responsabile Risorse umane l'adozione dei provvedimenti connessi e consequenziali al presente atto, con particolare riferimento alla trasmissione del testo contrattuale sottoscritto all'ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione;
6. di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALL. C

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018 che:

- > ai commi 2 e 3 stabilisce la composizione della delegazione trattante abilitata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per gli Enti del comparto;
- > al comma 4 individua le materie devolute alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;


Visto, altresì, l'art. 8 del medesimo CCNL, che:

- al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4, e che le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 68 dello stesso CCNL;
- al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione;


Considerato che il Responsabile del Settore Affari Generali, competente in materia di personale, con determinazione dirigenziale n. gen. 1118 del 06/09/2022, ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Aran, secondo le quali la determinazione delle risorse stabili è di competenza della parte datoriale;


Dato atto che:


- > con delibera n. 81 del 23.03.2018, la Giunta Comunale ha proceduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 21.05.2018;
- > per l'esercizio finanziario anno 2022 la Giunta comunale, con delibera n. _____ del _____, ha formalizzato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'esercizio finanziario 2022;

ASL PP CSA

VIC F2
EPCG1

2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo di parte economica per l'anno 2022, come da ipotesi di accordo richiamata al punto precedente; che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili destinato al finanziamento degli istituti contrattuali previsti dal C.D.I. per l'anno 2022 del personale non dirigente è quantificato in un importo complessivo pari ad € 401.554,84, oltre oneri riflessi e IRAP;
4. di pubblicare il contratto collettivo decentrato integrativo 2022, una volta sottoscritto, nella sezione "Amministrazione trasparente" sul portale comunale unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione Tecnico – Finanziaria;
5. di demandare al responsabile del Settore Affari Generali l'adozione dei provvedimenti connessi e consequenziali al presente atto, con particolare riferimento alla trasmissione del testo contrattuale sottoscritto all'ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione;
6. di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ASLPP
ep



UIL FPL
di


FERGIL
su
fu


CSA
Angelo





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

CONTRATTO DECENTRATO DEFINITIVO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

In data novembre 2022, alle ore 10.00 presso il Comune di Castel San Giorgio, si
riunita la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino _____

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA RAL

[Handwritten signatures for CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, and CSA RAL]

RSU Aziendale

[Handwritten signatures for RSU Aziendale]

Premesso che

> il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 31/07/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021, parte normativa ed economica, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 7 e 8 del CCNL 21/05/2018;

Considerato che

> le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

> con delibera n. 81 del 23/03/2018, la Giunta comunale ha proceduto alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CCNL 21/05/2018;

> con delibera n. _____ del _____, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

> A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data _____, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022;

> In data _____ si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Castel San Giorgio, al termine della quale le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

> con nota prot. _____ del _____, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso l'ipotesi di accordo con allegata la relazione illustrativa tecnico – finanziaria al Revisore dei Conti per la verifica in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, così come prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999, innanzi richiamato;

> il Revisore dei Conti, con verbale n. ____ del _____ prot. _____ del _____, ha attestato la compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio;

Rilevato che, sulla base del predetto parere, la Giunta comunale, con deliberazione n. _____ del _____, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022;

In data _____ si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Castel San Giorgio. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2022

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 31/07/2019.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CCDI di parte economica che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

- > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;
- > D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 comma 2bis come modificato dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013;
- > Art. 23, comma 2, del D.lgs. N. 75/2017, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche;
- > Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20.05.2019 e successive deliberazioni n. 265 del 15/10/2019;
- > CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo.

Art. 3

Finalità

1. Le parti, premesso che ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.", convengono che:

- > la contrattazione di secondo livello concentra il suo campo di azione in particolare verso gli strumenti finalizzati ad incrementare la produttività aziendale;
- > lo scopo fondamentale della contrattazione decentrata non è assicurare il trattamento accessorio, bensì fissare gli strumenti contrattuali idonei perché le amministrazioni destinatarie del presente contratto, che possano garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti.

Art. 4

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

P *FPCVIL* *ARCSIA*

a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";

b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3 e seguenti, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.

3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo ed economico 2018 – 2020 - Comma 1	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 271.201,42
La predetta Tabella A è integrata da alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi all'importo unico consolidato.	
FONDO RISORSE STABILI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del	€ 5.990,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 3.109,02
lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 9.460,49
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 3.092,52
TOTALE TABELLA A	€ 292.853,85

Art. 6

Riduzione del fondo delle risorse decentrate stabili ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

1. In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis. del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nel periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, nelle amministrazioni pubbliche l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

2. Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari ad € 51.621,00, come determinato dal CCDI anno 2014 in base alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.

Handwritten signatures and initials: CASCI, AIR, FREGOLI, and others.

3. In base a quanto sopra indicato, nell'anno 2014 l'Ente avrebbe dovuto ridurre il fondo per una percentuale pari al 15,84% , relativamente al secondo vincolo, scaturente dalla media del personale in servizio 2010 e nell'anno 2014, che rappresenta il valore massimo applicato sulla C.D.I. per tutto il periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010.

A seguito della predetta riduzione il fondo delle risorse stabili anno 2022 viene così rideterminato.

Fondo risorse decentrate stabili	€ 292.853,85
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 51.621,00
Fondo risorse decentrate stabili rideterminato	€ 241.232,85

Art. 7

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21/05/2018

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.

2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018	Anno 2022
Comma 3	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 62.255,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli con compensazione delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 25.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura con vittoria delle spese ex art. 9 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014;	€ 25.000,00
> risorse 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e smi	€ 20.000,00
> Le risorse pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso per gli accertamenti dell'IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente, previa approvazione di apposito regolamento recante la disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018;	€ 14.121,19
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	€ 3.500,00
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	

lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	€ 1.500,00
Comma 4	
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	€ 14.581,00
Comma 5	
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento.	
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 12.000,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 177.957,19

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 241.232,85
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 177.957,19
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 419.190,04

Art. 8

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
- Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.
- In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
- Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
- Con delibera di Giunta comunale n. 18 del 29/01/2020, l'Ente, nella determinazione del fondo vincolato al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 13 del CCNL del 2018, ha proceduto alla rideterminazione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in un importo di € 131.000,00, con integrazione del fondo disponibile nell'anno 2019 per € 15.000,00, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 11-bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del decreto legge n. 135/2018.
- In relazione a quanto precede, si segnala che il succitato art. 11-bis, comma 2, della legge n. 12/2019, prevede che, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite, previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti a seguito graduazione delle posizioni ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21/05/2018, fermo restando che tali incrementi sono attribuiti a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

FPCGIL
 AR

7. Atteso che la disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, si ravvisa l'opportunità di considerare, in tale ambito, anche il fondo destinato al lavoro straordinario, fermo restando che, in base a quanto previsto dal comma 2, lettera g) del CCNL 21/05/2018, la riduzione stabile del fondo straordinario può integrare la parte stabile del fondo, mentre non è possibile il percorso inverso (Deliberazione n. 356/2018 della Corte dei Conti Sezione Lombardia);

8. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato elaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2022, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 280.358,76	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 80.936,45	€ 378.295,21

9. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2022 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2022	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 241.232,85	€ 3.092,52	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 5.990,40	Dichiarazione congiunta n. 5
		€ 3.109,02	Dichiarazione congiunta n. 6
FONDO VARIABILI	€ 177.957,19	€ 12.000,00	Economie fondo anno 2020 art. 68, comma 1
		€ 0,00	Economie straordinario anno 2020 art. 67, comma 3 - lettera e)
		€ 3.500,00	Risorse finanziamento ISTAT
		€ 14.121,19	Art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018
		€ 20.000,00	Risorse condono edilizio
		€ 62.255,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 50.000,00	Risorse art. 27 CCNL 14/09/2000, incentivi avvocatura
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 419.190,04	€ 174.068,13	€ 245.121,91

10. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2022, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

Totale fondo risorse decentrate 2022	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 419.190,04	€ 174.068,13	€ 17.000,00	€ 116.000,00	€ 378.121,91

11. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

Art. 9

Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I.
ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001

(Handwritten signatures and initials)

1. Con nota prot. n. 82211 del 22.10.2014, il Ragioniere Generale dello Stato ha disposto una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Castel San Giorgio. Tale accertamento, svolto presso il Comune dal 17.11.2014 al 05.12.2014, ha preso in considerazione, relativamente agli atti afferenti la contrattazione decentrata integrativa, le procedure relative alla costituzione e utilizzo delle risorse decentrate del periodo dal 2005 al 2014.

2. Con nota acquisita al prot. n. 8071 del 18.05.2015, la Ragioneria dello Stato ha formulato alcune irregolarità, a seguito delle quali si è preso atto che il fondo delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, non doveva essere integrato con alcune voci presenti nel C.D.I., per un importo complessivo di € 176.352,00.

3. Con delibera di Giunta comunale n. 110 del 24/04/2018, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di dieci anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 17.635,20 con decorrenza dal 2017, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001.

4. Alla luce dei predetti rilievi, sul fondo delle risorse decentrate destinato alla C.D.I. per l'anno 2022, viene effettuata la riduzione per il secondo anno come innanzi illustrato, che viene così determinato:

Fondo delle risorse decentrate	€ 419.190,04
Recupero somme	€ 17.635,20
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI	€ 401.554,84

5. Tutto ciò premesso, le parti prendono atto che, a seguito della predetta riduzione, le somme da recuperare per gli anni successivi vengono determinate in un importo pari a € 70.540,80

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 10

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2020 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per finanziare le progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2020.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, ammontano a complessive

€ 104.011,37

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2022 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Con la costituzione del fondo vengono determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione e della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

FRANCESCO
AR
AR
AR
AR
AR
AR

Per l'anno 2022, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, per un importo di **€ 11.500,00**

Le parti si danno atto che le risorse destinate alla progressione orizzontale per l'anno 2022 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal vigente sistema permanente di valutazione.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2022. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Tali somme, per l'esercizio finanziario in corso, sono state quantificate in **€ 2.879,42**

Per l'anno 2022 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 30.073,02**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 401.554,84
Finanziamento degli istituti stabili	€ 145.584,39
Fondo disponibile risorse decentrate 2022	€ 255.970,45

Art. 11

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

- Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari a **€ 401.554,84** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" sopra indicate.
- Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari a **€ 255.970,45** sarà utilizzato per il finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e collettiva	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 36.094,26
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 5.500,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 23 del CCNL 21/05/2018	€ 22.000,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 12.000,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.500,00

Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018		
	> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 20.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
	> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2019	€ 5.500,00
	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018	€ 2.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di		
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 62.255,00
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con compensazione di spese legali ex art. 9 del D.L. n. 90/2014	€ 25.000,00
	Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente con vittoria di spesa ex art. 9 del D.L. n. 90/2014	€ 25.000,00
	Fondo correlato alle risorse pari al 10% delle entrate per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e smi	€ 20.000,00
	> Le risorse pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso per gli accertamenti dell'IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente, previa approvazione di apposito regolamento recante la disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018;	€ 14.121,19
	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 3.500,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
	a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	
	b. Convenzioni con soggetti pubblici e privati -	
	c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
	Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 1.500,00
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 255.970,45

ART. 12

Criteria e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

[Handwritten signatures and initials]

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Istruttori direttivi area vigilanza;
- ▷ Agenti di Polizia locale ;

Risorse necessarie Totale € 22.000,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 2 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal
Istruttore tecnico	n. 1 unità	nei giorni dal venerdì al lunedì in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 8 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI del 21/10/2014;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 12.000,00

3. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 26 del CCDI di parte normativa 2019/2021, com e diseguito indicato:

- > personale che effettua la propria prestazione lavorativa in condizioni di disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office e in orario di servizio caratterizzato da articolazioni orarie di particolare flessibilità.
- > personale che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute, come elencati nella scheda illustrativa riportata nell'allegato B al D.P.R. 347/83.
- > al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, nei limiti fissati dal contratto decentrato di parte normativa 2019/2021.

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

La quota giornaliera è fissata dal vigente CCDI di parte normativa ed è determinata in rapporto alla misura determinata in base ai criteri concordati con il CCDI 2019/2021.

Elenco profili per prestazioni disagiate:

- ▷ Front office -Anagrafe
- ▷ Ufficio Patrimonio
- ▷ Servizi Cimitero
- ▷ Servizi Notifiche
- ▷ Front office - Protocollo
- ▷ Front office -Tributi

Elenco profili per prestazioni a rischio:

- ▷ Servizi Cimitero
- ▷ Servizio di segnaletica
- ▷ Autisti scuolabus
- ▷ Operai e capi operai che utilizzano macchinari pericolose sono sottoposti a

specifiche condizioni di rischio attestate dal Funzionario Responsabile

Elenco profili per maneggio valori:

- p Servizi Anagrafe
- p Servizio Economato

Risorse necessarie Totale € 5.500,00

4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 1.500,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2019/2021.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 20.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.


La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.


In prima applicazione la predetta indennità viene determinata in un importo di € 2,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio di n. 19 unità su 300 giorni di servizio effettivo durante l'anno.

Risorse necessarie Totale € 5.500,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018.

FPCB11


ASUP




AR




L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 2.000,00

8. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 21/05/2018, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 36.094,26 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.

b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante nella seduta del 11/07/2019 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 265 del 15/10/2019.

c) La corresponsione degli incentivi avviene in base a progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Dirigenti, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al PEG e/o al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.

d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari dipartimenti in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento, secondo il prospetto di seguito riportato:

SETTORE	PERSONALE IN DOTAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI
SETTORE 1		
SETTORE 2		
SETTORE 3		
SETTORE 4		
SETTORE 5		
SETTORE 6		
SETTORE 7		
SETTORE 8		
SETTORE 9		
TOTALE	-	-

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large signature at the top and several others below it.]

e) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Responsabile del settore, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;

[Handwritten signature: FICCI...]

f) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L'Organismo Indipendente di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

g) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

9. Produttività individuale ex art. 68, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018, per un importo di € 149.876,19

Il predetto fondo viene utilizzato per la corresponsione correlata alle seguenti attività.

A. L'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, è disposta in base alle disposizioni inserite nel regolamento comunale, redatto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 113, con il quale vengono disciplinate le modalità di ripartizione degli incentivi con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti. **Fondo previsto: € 62,255,00.**

B. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

C. Le risorse provenienti dal pagamento degli oneri concessori dovuti per legge ed incassati a seguito definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alla vigente normativa in materia sono erogate in conformità del vigente regolamento comunale al personale impegnato per l'esame delle pratiche relative al condono edilizio, con imputazione delle somme nell'apposito intervento di bilancio appositamente istituito. **Fondo previsto: € 20.000,00**

D. Il fondo costituito per un importo di € 3,500,00 è finanziato dall'ISTAT per corrispondere gli incentivi destinati al personale impegnato nelle rilevazioni statistiche programmate dal predetto Istituto di Statistica.

E. In base a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL del 14/09/2000, viene istituito un fondo per un importo pari ad € 50.000,00, destinato alla corresponsione dei compensi professionali del legale dell'Ente assegnato al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in caso di sentenze favorevoli all'Ente, sia nei giudizi con compensazione delle spese legali sia nei casi in cui la controparte viene condannata al pagamento delle spese di giudizio. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di cui trattasi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 111 del 26/04/2019, redatto in base alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014, e in base ai criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa

F. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30/12/2018, viene istituito un fondo per un importo pari ad € 14.121,19, destinato alla corresponsione dei compensi correlati alle risorse determinate nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento.

G. Le risorse di cui al punto precedente sono rese disponibili solo a seguito approvazione del regolamento comunale, previsto dalla citata normativa, da redigere nel rispetto dei criteri generali approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

11. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera h) – del CCNL del 21/05/2018.

Viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori in base a quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000. Tale fondo sarà finanziato con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria.

Le parti concordano che la corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate da altri Enti ed accertate a consuntivo. Per tali finalità, viene costituito un fondo per l'anno 2019 con un importo pari ad

€ 1.500,00 e sarà utilizzato per compensare le maggiori attività svolte dai messi comunali.


Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal comma 10 e dal comma 11 del presente articolo, devono prevedere anche gli oneri a carico dell'ente.

ART. 13

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 31/07/2019.

FPCO12




UIL FPL

Romano P. Bianchi

CSL FP



ESA




COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Prot. _____ del

14/12/2022

AL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Maria Teresa Pacelli

studio@pec.studiopacelli.it

al Collaboratore del Revisore Unico dei Conti

rag. Raffaele Granitto

raffaele.granitto2@gmail.com

e p.c.

al Responsabile Settore n. 1

all'Ufficio Personale

al Sindaco

SEDE



OGGETTO:

Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022. Richiesta di parere

L'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018, prevede che in ogni Ente del comparto le parti stipulano il contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 67 dello stesso CCNL, nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 68.

Con deliberazione n. 81 del 23.03.2018, la Giunta Comunale ha proceduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 21.05.2018.

Con deliberazione n. 147 del 06/12/2022, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha formulato le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica per la negoziazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), determinando, altresì, la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022.


A conclusione della procedura di contrattazione tra la parte pubblica e la parte sindacale, nella seduta del 09/12/2022, è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di parte economica 2022 per l'utilizzo delle risorse decentrate.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, codesto Organo di revisione deve provvedere al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalle norme di legge in materia.

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che sono stati utilizzati per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dall'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D.lgs. n. 165/2001.

Si ricorda, altresì, che in caso di rilievi da parte dell'Organo di revisione, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla comunicazione; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di Governo dell'Ente autorizza la scrivente alla definitiva sottoscrizione del CCDI.

A tal fine, si trasmette, in allegato, il testo dell'ipotesi di CCDI, sottoscritto nella seduta del 09/12/2022 e la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria.



Il Presidente Delegazione trattante di parte pubblica
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino

--	--

ALL. A

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2022.

Premessa

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- ⇒ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. *(Comma 3-bis)*
- ⇒ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. *(Comma 3-sexies)*

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- > a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- > a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- > a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti. In particolare, la citata normativa prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL per il comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018. L'art. 8 del nuovo CCNL stabilisce che in ogni Ente deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4. Le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione decentrata integrativa vengono determinate in base alla disciplina prevista dall'art. 67 e vengono negoziate con cadenza annuale ai sensi dell'art. 68 dello stesso CCNL.

In ossequio alle disposizioni inserite al comma 3 del citato art. 7, l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 81 del 23.03.2018, ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante.

Atteso che, in base alle indicazioni fornite dall'Aran, la determinazione delle risorse stabili è di competenza della parte datoriale, con determinazione dirigenziale del Responsabile del settore Segreteria Generale n. gen. 1118 del 06/09/2022, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018.

Con deliberazione n. 147 del 06/12/2022, resa immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), determinando, altresì, il fondo delle risorse decentrate variabili.

Nella Delegazione trattante del 09/12/2022, la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica recante l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ artt. 67 e 68 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni locali;
- ✓ art. 1 comma 456 della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014 che ha reso permanente le riduzioni delle risorse decentrate effettuate per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 in base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010;
- ✓ art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da due distinti moduli, così articolati:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Data di sottoscrizione	⇒ in data 06/12/2022, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica recante l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022.
Periodo temporale di vigenza	⇒ L'ipotesi di parte economica disciplina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, che, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 8, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale.
Composizione della delegazione trattante	Per l'Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, così composta: 1. dott.ssa Maria Cecilia Fasolino, Segretario Generale - Presidente; La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali: a. CGIL – FP Presente alla trattativa b. CISL – FPS Presente alla trattativa c. UIL – FPL Presente alla trattativa d. CSA Regioni e Autonomie locali Presente alla trattativa Al termine della fase negoziale, l'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalle OO.SS. Territoriali presenti.
Soggetti destinatari	Il presente contratto integrativo economico si applica al personale inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL 31.03.1999 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i dipendenti appartenenti all'area delle posizioni organizzative.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Il contratto integrativo economico ha disciplinato esclusivamente le materie devolute a tale livello di contrattazione come definite dall'art. 7, comma 4, del CCNL 21.05.2018. In particolare, sono state trattate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 67 del CCNL 21.10.2018, per le finalità previste dall'art. 68; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché i criteri per l'applicazione della differenziazione del premio individuale di cui all'art. 69; c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 68, comma 2;
adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione Con nota prot. N. _____ del _____, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso la presente "Relazione illustrativa" e la "Relazione tecnico-finanziaria" al Revisore dei Conti dell'Ente, in base a quanto disciplinato dall'art. dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.

	<p>dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>Il Revisore dei Conti, con nota prot. N. ____ del _____, ha trasmesso l'attestazione di compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>Con delibera di Giunta comunale n. 158 del 01/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL. Nel predetto atto sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</p> <p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adeguato alle disposizioni disposte dal D.lgs. n. 97/2016, è stato adottato con delibera di Giunta comunale n. 85 del 27/09/2022.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013.</p> <p>Il Comune di Castel San Giorgio procede costantemente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati concernenti la contrattazione decentrata integrativa e quelli espressamente indicati dalla su richiamata normativa.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e devono rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.

- *contratti integrativi normativi* (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- *contratti integrativi economici* - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- *contratti stralcio su specifiche materie* (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

Con la sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 si rende necessario, ai sensi dell'art. 8 dello stesso CNL, procedere alla sottoscrizione di un CDI triennale di parte normativa. Nella Delegazione trattante del 31.07.2019 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno sottoscritto il Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte normativa per il triennio 2019/2021 e di parte economica per l'anno 2019.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 8, la Delegazione trattante può procedere annualmente alla sottoscrizione di un CDI di parte economica per l'utilizzo delle risorse disponibili. Per tali finalità, si è proceduto alla predisposizione di una piattaforma trasmessa alle OO.SS. per l'avvio del tavolo negoziale.

A seguito invio delle linee programmatiche della Giunta comunale, la Delegazione trattante ha avviato il tavolo negoziale per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022. Nella Delegazione trattante del 09/12/2022 la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il *contratto integrativo di parte economica per l'anno 2022* per il personale non dirigente.

L'ipotesi di accordo si propone di assicurare la continuità e il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali affinché l'Amministrazione comunale possa garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti, nonché di supportare il mantenimento della qualità dei servizi, anche attraverso la valorizzazione dell'impegno profuso dal personale nel raggiungimento degli obiettivi.

Durante il tavolo negoziale le parti hanno condiviso l'esigenza di orientare la struttura dell'accordo al rispetto di alcuni principi generali che devono sovrintendere alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare specifiche prestazioni di lavoro correlate al miglioramento dei servizi, alla responsabilità e al merito in un contesto complessivo orientato allo sviluppo delle risorse umane.

In particolare, garantire il rispetto della differenziazione tra "risorse stabili" e "risorse variabili" così come definite dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, precisando che le risorse finanziarie stabili servono a remunerare prioritariamente costanti e positive prestazioni, segnale di accrescimento di competenze anch'esse non variabili nel tempo, ma anzi garanzia di prestazione positiva, elevata e continuativa; (finanziamento delle progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità fisse e continuative, quali indennità per specifiche responsabilità, turnazione per l'area di vigilanza, reperibilità del personale per garantire la

continuità dei servizi essenziali e altre indennità comunque definite e legate all'organizzazione del lavoro.

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022, nel rispetto dei criteri generali fissati con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa relativo al triennio 2019/2021 sottoscritto il 31.07.2019. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

Art. 2 – Quadro normativo e contrattuale

Con il presente articolo viene richiamato il nuovo contesto normativo nel quale si inserisce il CDI. In tale ambito, le parti prendono atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, come modificati dai nuovi decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.05.2017, emanati in attuazione della riforma del lavoro pubblico, di cui alla legge n. 24/2015.

Art. 3 - Finalità

Si ribadiscono i principi portanti ai quali deve essere finalizzata la contrattazione integrativa. Il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto che la CDI deve essere finalizzata al conseguimento di *“adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici”*.

Art. 4 – Interpretazione autentica delle clausole controverse

Si prevede la possibilità, in capo alla Delegazione trattante, di procedere alla convocazione delle parti per esaminare eventuali controversie scaturite dall'applicazione del CDI e di definire una un'interpretazione condivisa delle clausole di difficile applicazione.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili secondo la disciplina dettata dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) **“risorse decentrate stabili”**, utilizzando le voci riportate ai commi 1 e 2, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) **“risorse decentrate variabili”**, utilizzando le voci indicate dal comma 3, che comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

In particolare, si precisa che, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate stabili”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Nel presente articolo è riportata una Tabella nella quale viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Vengono specificate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 67 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, che rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa.

Si precisa che nella parte stabile vengono inserite le risorse per il finanziamento dell’indennità di comparto, relativamente alla prima colonna della tabella D, in quanto, in base a quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 22.01.2004, tali risorse sono da reperire con mezzi di bilancio dell’Ente, mentre le somme relative alla seconda e alla terza colonna sono a carico del fondo delle risorse decentrate stabili. A tal fine, annualmente vengono determinate le somme occorrenti al finanziamento dell’indennità di comparto previste dalla prima colonna, che non devono essere considerate quale parte integrante che costituisce l’importo complessivo del fondo, ma risorse a destinazione vincolata al finanziamento di una parte dell’indennità di comparto. Pertanto, tali somme non vanno inserite nella Tabella 15 del Conto Annuale.

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all’ente, in particolare al Responsabile Gestione Risorse umane, ovvero il Segretario Generale, con determinazione n. 1118 del 06/09/2022, si è proceduto a formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse aventi carattere di certezza e di continuità.

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022 è determinato nel seguente importo:

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2022	
RISORSE STABILI TABELLA A	€ 292.853,85

Art. 6 – Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l’Ente si è avvalso delle indicazioni fornite dalla circolare n. 20 del 08.05.2015, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato ha precisato che, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, occorre garantire il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 e, quindi, riduzione per rispetto del limite 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione effettuata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010.

Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 22/01/2015, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina innanzi richiamata sono state quantificate per un importo di € 51.621,00.

Dopo l'applicazione delle citate disposizioni, si rileva che il fondo delle risorse decentrate stabili destinato alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 risulta pari ad € 241.232,85.

Art. 7 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21.05.2018

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 comma 3 e seguenti del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.

Nel presente articolo viene riportata una Tabella con la quale vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate che assumono caratteristiche di eventualità e di variabilità e che annualmente devono essere verificate dall'organo politico di governo al quale spetta l'onere di valutare l'entità delle risorse da inserire nel fondo, individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 5 – lettera b) del citato art. 67.

Nella medesima Tabella viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse relativa agli incrementi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale di cui al comma 3 – lettera c) dell'art. 67. Si precisa che tali somme sono comprensive degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente.

Considerato che spetta all'Organo politico di Governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, come espressamente disposto dal comma 6 dell'art. 67, l'Amministrazione comunale, con la richiamata delibera di Giunta comunale n. 147 del 06/12/2022, recante le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica per la negoziazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, ha autorizzato l'incremento delle risorse di parte variabile relative alla percentuale pari all'1,2% del monte salari 1997.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alle indicazioni fornite annualmente per la redazione del Conto annuale del personale, ha sempre precisato che nella scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)", occorre inserire la data di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della costituzione del fondo dell'anno di riferimento ex art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Con il verbale n. _____ del _____, il Revisore dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla costituzione del fondo in ordine alla compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio.

In seguito all'applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 viene così rideterminato.

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020	
RISORSE DECENTRATE STABILI – Comma 1 – 2 art. 67 del CCNL 21.05.2018	€ 241.232,85
RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 3 – 4 art. 67 del CCNL 21.05.2018	€ 177.957,19
RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI	€ 419.190,04

Art. 8 – Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

In base a quanto sancito dalla richiamata normativa, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti dell'anno 2016, occorre fare riferimento a tutte le somme destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili, tenendo conto delle risorse non soggette a riduzione, c.d. risorse neutre, in applicazione delle regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001.

A riguardo si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

In ossequio alle disposizioni e ai pareri sopra richiamati, è stato redatto un prospetto con il quale sono riportate le voci che si ritengono non soggette a riduzione, ai fini della determinazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa da considerare per la corretta applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del:

- a) *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018;
- b) *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo;

- c) *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999.

Con determinazione n. gen. 1118 del 06/09/2022, il Responsabile del Settore Segreteria Generale ha formalizzato la costituzione del fondo per il lavoro straordinario nel predetto importo di € 17.000,00, con contestuale impegno di spesa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2020, l'Amministrazione comunale ha preso atto della procedura di graduazione delle posizioni organizzative presenti nell'assetto organizzativo dell'Ente, effettuata dall'O.I.V. e finalizzata all'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 15 del CCNL 21.05.2018, ed ha proceduto alla rideterminazione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in un importo di € 131.000,00, di cui € 15.000,00 prelevate dalle capacità assunzionali avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 11-bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del decreto legge n. 135/2018.

Si precisa che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 1 comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, e dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato così quantificato in € 297.358,76, comprensivo delle risorse destinate annualmente al lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999, per € 17.000,00 e pertanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato in un importo di € 280.358,76.

Per consentire una lettura dell'articolo in esame coerente con quanto innanzi illustrato, è stato rielaborato il prospetto recante il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili, il fondo per il lavoro straordinario e per le posizioni organizzative per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2022, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016 rideterminato	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 280.358,76	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 80.936,45	€ 378.295,21

Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2022 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016.

Totale fondo risorse decentrate 2022	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Risorse non soggette ai vincoli	Fondo da considerare per la riduzione
€ 419.190,04	€ 174.068,13	€ 17.000,00	€ 131.000,00	€ 15.000,00	€ 378.121,91

Dopo l'applicazione dei criteri innanzi descritti, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2022 non deve essere ridotto in quanto lo stesso risulta inferiore a quello determinato nell'anno 2016.

In riferimento alle materie in esame, si segnala che l'art. 33, comma 2, della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto una nuova disciplina

per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio riferito al 31.12.2018.

Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

In relazione alla citata disciplina, le parti hanno preso atto che per l'anno 2022 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

Art. 9 - Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ex art. 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

L'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo, del D.lgs. n. 165/2001, dispone che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate nell'ambito della sessione negoziale successiva.

A seguito verifica amministrativo - contabile presso il Comune di Castel San Giorgio, svoltosi presso il Comune dal 17.11.2014 al 05.12.2014 e disposta dal Ragioniere Generale dello Stato, si è proceduto alla quantificazione delle somme inserite del fondo delle risorse decentrate ritenute non ammissibili dai rilievi espressi dalla stessa RGS. Tali somme, a valere dall'annualità 2005 al 2014, sono state determinate in un importo complessivo di € 176.352,00.

A tale riguardo, l'Amministrazione comunale, con DGC n. 110 del 24.04.2018, ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di dieci anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 17.635,20 con decorrenza dal 2017.

Alla luce di quanto sopra delineato, il fondo delle risorse decentrate stabili destinato alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 viene così rideterminato:

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI</i>	€ 419.190,04
<i>Recupero somme ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001</i>	€ 17.635,20
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI</i>	€ 401.554,84

TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI

Art. 10 – Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Nel presente articolo sono illustrate analiticamente le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti

al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili".

Con la sottoscrizione del CDI in esame, le parti hanno concordato nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2022 per un importo di € 11.500,00, pari ad una percentuale del 50% della spesa complessiva calcolata sui dipendenti in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avverrà a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Sistema permanente di valutazione.

Atteso che il fondo delle risorse decentrate anno 2022 è stato determinato in € 401.554,84, si è proceduto prioritariamente ad escludere quelle somme che hanno una destinazione vincolata, come illustrate nella Tabella inserita nel presente articolo, per un importo di € 145.584,39, in quanto correlate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere fisso e continuativo, quali le progressioni economiche storiche e quelle programmate per l'anno 2022, nonché le somme relative al pagamento dell'indennità di comparto.

Art. 11 – Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

A seguito finanziamento degli istituti stabili, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili disponibile per la contrattazione decentrata anno 2022 è stato determinato in € 255.970,45. Nel presente articolo sono riportati i prospetti recanti i singoli fondi per il finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione integrativa, come di seguito illustrato:

- ⇒ fondo di € 151.376,19, in quanto correlate al pagamento degli incentivi per prestazioni o per il raggiungimento di risultati del personale impegnato nelle attività che prevedono nuove entrate finanziarie e che specifiche disposizioni di legge finalizzano per le predette finalità, ex comma 2 - lettera g) e h) dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018;
- ⇒ le risorse per la corresponsione degli istituti c.d. "ristorativi" previsti dal comma 2 - lettere c) - d) - e) - f) del succitato art. 68, per un importo di € 68.500,00 è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali, le cui modalità di ripartizione e i criteri generali per l'individuazione degli aventi diritto, sono illustrati in dettaglio nel successivo articolo.

La restante somma pari ad € 36.094,26 viene utilizzata per il finanziamento della performance organizzativa e individuale e collettiva di cui al comma 2 - lettere a) - b) dell'68, e comunque nel rispetto della disciplina definita nel Titolo VIII del CCDI di parte normativa.

Art. 12 – Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

Il presente articolo ripercorre ogni istituto contrattuale finanziato a livello decentrato, illustrandone in modo dettagliato i contenuti e gli eventuali elementi necessari all'individuazione circa il possesso dei requisiti per l'assegnazione delle quote al personale avente diritto.

Punto 1. – Indennità di turnazione

Fonte contrattuale: art. 23 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 23 del CCNL 21.05.2018 per la gestione della turnazione per il Servizio di Polizia Locale che prevede un orario di servizio giornaliero con durata pari a 12 ore e consiste in una rotazione del personale con prestazione lavorativa in orario antimeridiano e pomeridiano. **Risorse utilizzate € 22.000,00.**

Punto 2. – Indennità di reperibilità

Fonte contrattuale: art. 24 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018 per la gestione del servizio di pronta reperibilità, Istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili.

Risorse utilizzate € 12.000,00.

Punto 3. – Indennità condizioni di lavoro

Fonte contrattuale: art. 70-bis e art. 68, comma 2 – lettera c), del CCNL 21.05.2018

Vengono illustrati i criteri per la corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro correlate alle prestazioni di lavoro che comportano condizioni di disagio, di rischio e maneggio valori, in applicazione dell'art. 24 del CCDI di parte normativa del 31.07.2019. L'indennità giornaliera, quantificata in base ai predetti criteri, è corrisposta al personale addetto alle funzioni individuate in sede di Delegazione trattante. **Risorse utilizzate € 5.500,00.**

Punto 4. – Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno

Fonte contrattuale: art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Si riporta la disciplina per l'attribuzione dell'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno, corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20% e in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%. **Risorse utilizzate € 1.500,00.**

Punto 5. – Indennità per particolari e specifiche responsabilità

Fonte contrattuale: art. 70-quinquies, comma 1, e art. 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata la disciplina per l'attribuzione dei compensi correlati a specifiche responsabilità di cui all'art. 26 del CCDI di parte normativa del 31.07.2019, al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Atteso che la contrattazione nazionale indica la misura dei compensi in un importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi e in assenza di una disciplina specifica di definizione del concetto di "responsabilità", la Delegazione trattante ha proceduto all'individuazione degli elementi fondamentali da considerare nella definizione delle particolari responsabilità e le circostanze legittimanti l'erogazione del compenso, definendo i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto. **Risorse utilizzate € 20.000,00.**

Punto 6. – Indennità per servizio esterno del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale

Fonte contrattuale: art. 56-quinquies e art. 68, comma 2 – lettera f), del CCNL 21.05.2018

In base alle disposizioni introdotte dall'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, al personale della Polizia Municipale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso in ambienti esterni.

L'art. 27 del CCDI di parte normativa del 31.07.2019 ha definito i criteri per la determinazione dell'indennità sulla base dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente. **Risorse utilizzate € 5.500,00.**

Punto 7. – Indennità per funzioni di responsabilità assegnate al personale di Polizia Municipale

Fonte contrattuale: art. 56-sexies e art. 68, comma 2 – lettera f), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata la disciplina per l'attribuzione dei compensi correlati a funzioni di responsabilità, di cui all'art. 28 del CCDI di parte normativa, al personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Atteso che la contrattazione nazionale indica la misura dei compensi in un importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi e in assenza di una disciplina specifica di definizione del concetto di "responsabilità", la Delegazione trattante ha proceduto all'individuazione degli indicatori da considerare nella definizione delle particolari responsabilità e le circostanze legittimanti l'erogazione del compenso, definendo i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto. **Risorse utilizzate € 2.000,00.**

Punto 8. – Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Fonte contrattuale: art. 69 e art. 68, comma 2, lettera a) e b), del CCNL 21.05.2018

In sede di contrattazione decentrata integrativa è stato quantizzato in € 36.094,26 il finanziamento del fondo correlato alla corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e organizzativa ed il miglioramento dei servizi, di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009. Tale fondo viene utilizzato nel rispetto della disciplina illustrata nel Titolo VIII del CCDI di parte normativa.

Si precisa che l'art. 34 del citato CCDI ha disciplinato i criteri per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 69 del CCNL 21.05.2018, secondo cui in ogni Ente, nell'attribuzione dei compensi correlati alla performance individuale, bisogna prevedere una maggiorazione del premio individuale ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, la cui misura viene determinata in sede di contrattazione decentrata.

Il sistema d'incentivazione del personale si basa sul contributo fornito nel raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili con posizione organizzativa per servizio e centro di responsabilità, come risultanti dal Piano degli obiettivi, di cui all'art. 4, comma 2 – lettera a), del D.lgs. n. 150/82009, con il quale saranno individuati gli obiettivi gestionali per l'anno di riferimento attraverso l'approvazione del PEG.

Per quanto attiene alle ulteriori fasi relative al ciclo di gestione della performance previste dal citato comma 2 dell'art. 4, con particolare riferimento alla misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale, nonché dell'utilizzo dei sistemi premianti da corrispondere secondo criteri di valorizzazione del merito, si evidenzia che con delibera di Giunta comunale n. 265 del 15.10.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance per la corresponsione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale e alla performance organizzativa.

L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L'O.I.V. certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi nella fase di determinazione dell'indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa.

Punto 9. – Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati e al miglioramento dei servizi.

Fonte contrattuale: art. 68, comma 2, lettera g), del CCNL 21.05.2018

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL 21.05.2018, è stato quantizzato per un importo pari ad € 157.755,00 viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta. In tale ambito, si precisa che:

- ✓ le somme pari ad € 62.255,00 sono state inserite nel fondo ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 113, comma 2, del nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le stesse vanno verificate dai quadri economici delle opere pubbliche di competenza. Tali

compensi in misura non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posti a base di gara, sono destinati a remunerare gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l'80% dell'apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2 del predetto art. 113, viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento comunale, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate.

- ✓ Le risorse pari ad € 20.000,00, previste in applicazione dell'art. 39 della Legge n. 724/94, possono essere utilizzate a seguito predisposizione di un apposito piano di attività annuale o pluriennale per l'esame delle pratiche relative al condono edilizio, con il quale vanno individuati gli obiettivi da conseguire, la soglia minima del raggiungimento dei risultati e l'indicazione presunta delle maggiori entrate per il pagamento da parte degli istanti degli oneri concessori dovuti per legge ed incassati a seguito definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alla legge n. 47/1985 e alla legge n. 724/1994, nella percentuale determinata ai sensi dell'art. 32, comma 40, della legge n. 326/2003. Tali compensi sono corrisposti al personale tecnico impegnato del disbrigo delle pratiche al termine del piano di lavoro e previa verifica delle somme effettivamente incassate e risultanti nel competente capitolo di bilancio.
- ✓ Con deliberazione di Giunta comunale è stato approvato il Regolamento dell'Avvocatura civica per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale e della corresponsione dei compensi professionali a favore del legale interno per le sentenze ed i provvedimenti intervenuti e giunti a definizione, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014, che ha introdotto una nuova disciplina che stabilisce i criteri generali del riparto cui devono attenersi gli Enti e la definizione di alcuni aspetti legati alla contrattazione integrativa decentrata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000, in fase di costituzione del fondo si è proceduto all'integrazione delle somme relative a pronunzie con condanna della controparte, pari ad un importo di € 25.000,00. Si precisa che i costi di tali compensi non incidono sul bilancio dell'Ente e saranno liquidati solo a seguito accertamento delle somme effettivamente corrisposte dalla parte soccombente. Inoltre, è stato previsto lo stanziamento di una somma presunta pari ad € 25.000,00 per il finanziamento delle indennità in caso di sentenza favorevole con compensazione di spese.

Le risorse complessive pari ad € 50.000,00, sono destinati al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio dell'Ente Comunale in sede giudiziale ed extragiudiziale. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi.

- ✓ Nel fondo in esame, sono previste le risorse pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso per gli accertamenti dell'IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente per un importo presunto

quantificato in € 14.121,19. L'erogazione degli incentivi al personale impegnato nelle attività di accertamento e riscossione delle maggiori entrate viene attribuito nel rispetto del regolamento recante la disciplina per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018.

- ✓ Il fondo viene integrato, altresì, con un importo di € 3.500,00 correlato alle risorse finanziate dall'ISTAT per corrispondere gli incentivi destinati al personale impegnato nelle rilevazioni statistiche programmate dal predetto Istituto di Statistica.

Punto 10. – Fondo per la produttività individuale dei messi notificatori.

Fonte contrattuale: art. 54 del CCNL 14.09.2000

In base alle disposizioni contenute nell'art. 67, comma 3, lettera f), del CCNL 21.05.2018, viene istituito un fondo con una somma presunta di € 1.500,00, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori secondo la disciplina contenuta nell'art. 54 del CCNL del 14.09.2000. Tali risorse sono finanziate con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria. La corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate, previa verifica delle somme effettivamente incassate.

Si precisa che, le risorse riportate al Punto 9 e al Punto 10 del predetto art. 12 dell'ipotesi di CCDI, rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolte nell'ambito dei servizi competenti. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, gli importi destinati ai compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.

Art. 13 – Disposizione finale

Con il presente articolo si prende atto che: *“Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 13.11.2019.”*



Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino

ALL. B

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La relazione tecnico-finanziaria attiene alla stipula del contratto integrativo economico, con il quale si è proceduto alla programmazione contrattata delle risorse decentrate per l'anno 2022.

Si precisa che, nell'ambito della programmazione delle spese di personale inserite nel bilancio di previsione per l'anno 2022, non sono previsti effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa di seguito illustrato.

MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse finanziarie disponibili in applicazione delle norme legislative e contrattuali vigenti.

Il presente modulo è articolato per Sezione. Ogni Sezione illustra le voci e i riferimenti normativi per la quantificazione dei costi della contrattazione decentrata, rispetto ai quali si dovrà procedere alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

1:1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La costituzione del fondo delle "risorse decentrate stabili", di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, è stata effettuata mediante l'elaborazione di una tabella che riportano dettagliatamente i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la contrattazione decentrata, così distinte:

1. **Unico importo consolidato.** Costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Nella prima parte della tabella, vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 67 e dai CC.CC.NN.LL. sottoscritti fino al 31.12.2009, che nel comparto Regioni – Enti locali rappresentano la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.
2. **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.** Costituzione del fondo relativa ad alcune voci che, pur rientrando nel concetto di certezza e stabilità, in base al comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi sopra indicati.

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'	
<i>Unico importo consolidato</i>	€ 271.201,42
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 21.652,43
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 292.853,85

1.2 – Sezione II - Risorse variabili

La costituzione del fondo delle “risorse decentrate variabili”, che rappresentano le risorse che il CCNL individua al fine di alimentare il fondo con risorse che non hanno le caratteristiche di certezza e stabilità per gli anni successivi, avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 67, comma 3, del CCNL 21.05.2018, che prevede le fonti di finanziamento specificate nella tabella B inserita nel CDI.

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'	
RISORSE DECENTRATE VARIABILI COMMA 3 ART. 67 CCNL 21.05.2018	€ 163.439,19
RISORSE DECENTRATE VARIABILI COMMA 4 ART. 67 CCNL 21.05.2018	€ 14.581,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 177.957,19

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del fondo

La presente sezione illustra le modalità applicative per la riduzione del fondo delle risorse stabili, con riferimento alle varie voci previste dalle disposizioni legislative e contrattuali come di seguito descritte.

Riduzione prevista dalla disciplina introdotta dall’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificata dal comma 456 dell’unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, con la quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011/2014.

Riduzione del fondo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016.

Alla luce di quanto sopra delineato, il fondo delle risorse decentrate stabili destinato alla contrattazione decentrata per l’anno 2022 viene così rideterminato:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2022	
RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 292.853,85
<i>Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013</i>	€ 51.621,00
RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI	€ 241.232,85
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 177.957,19
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI	€ 419.190,04

In riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, si attesta che il predetto fondo è inferiore a quello costituito nell’anno 2016.

Nell’ambito delle decurtazioni da apportare sul fondo delle risorse decentrate, si richiama la delibera di Giunta comunale n. 110 del 24/04/2018, con la quale l’Amministrazione comunale ha proceduto al recupero in autotutela delle somme dichiarate inammissibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della verifica amministrativo - contabile effettuata presso il Comune di Castel San Giorgio nel

periodo dal 17.11.2014 al 05.12.2014.

In particolare, viene effettuato il recupero di somme per € 176.352,00, relative alla costituzione delle risorse decentrate del periodo dal 2005 al 2014, in un arco temporale di dieci anni, attraverso una riduzione annua del fondo di un importo di € 17.635,20 con decorrenza dal 2017, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 25.05.2017 n. 75. Pertanto, il fondo delle risorse decentrate da utilizzare per la C.D.I. anno 2021, viene così rideterminato:

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI	€ 419.190,04
Recupero somme ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001	€ 17.635,20
FONDO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI	€ 401.554,84

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione riporta la sintesi del fondo delle risorse decentrate sottoposta alla certificazione del Revisore dei conti, elaborata sulla base dei dati riportati nelle sezioni precedenti

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ANNO 2022 ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'	
Risorse decentrate stabili quantificate nella Sezione 1.1	€ 292.853,85
Risorse decentrate variabili quantificate nella Sezione 1.2	€ 177.957,19
A DETRARRE: Riduzione risorse decentrate ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 quantificate nella Sezione 1.3	€ 51.621,00
A DETRARRE: Riduzione risorse decentrate ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 quantificate nella Sezione 1.3	€ 0,00
A DETRARRE: Recupero somme ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 quantificate nella Sezione 1.3	€ 17.635,20
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 401.554,84

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- > la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "lordo"*);
- > la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse. (*Contabilità di costituzione del Fondo al "netto"*)

Atteso che, come precisato dalla Circolare n. 25/2012, entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Questo modulo illustra la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo economico*, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo.

Come nel caso della costituzione del Fondo, anche questo modulo è articolato per Sezione. Ogni sezione illustra le modalità di utilizzo del fondo dal punto di vista economico, in termini di correttezza della quantificazione delle somme destinate al finanziamento degli istituti contrattuali, e giuridico, in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello.

2.1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Come specificato alla Sezione V del Modulo I, il presente accordo ha utilizzato la contabilità di costituzione del fondo considerando le risorse al “lordo” delle somme temporaneamente allocate all’esterno dello stesso e, cioè, le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell’indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dalle disponibilità del fondo, come di seguito determinate.

1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2022. – Fonte contrattuale: Art. 68, comma1, del CCNL 21.05.2018 Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”, come di seguito determinate:	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 104.011,37
2. Fondo per il finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2022. - Fonte contrattuale: Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004, per un importo complessivo di:	
	€ 30.073,02
TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI STABILI	€ 134.084,45

2.2 – Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vengono riportate tutte le poste regolate dall’attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione. L’attività negoziale ha trattato esclusivamente la determinazione delle risorse destinate all’organizzazione del lavoro e alla produttività e al miglioramento dei servizi.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2022
<p>1. Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare per l'anno 2022. - Fonte contrattuale: Art. 68, comma 2 - lettera j), del CCNL 21.05.2018.</p> <p>Viene costituito un fondo per l'applicazione delle progressioni orizzontali. L'ipotesi di accordo ha precisato che le predette progressioni saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti.</p>	<p>€ 11.500,00</p>
<p>2. Indennità di turnazione – Fonte contrattuale: art. 23 del CCNL 21.05.2018</p> <p>Fondo destinato al personale turnista per il finanziamento di una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad:</p>	<p>€ 22.000,00</p>
<p>3. Indennità di reperibilità – Fonte contrattuale: art. 24 del CCNL 21.05.2018</p> <p>Fondo destinato a remunerare la reperibilità degli addetti ai servizi di Polizia Municipale, Servizio di Stato Civile e servizio Tecnico. Le risorse necessarie al finanziamento di tale istituto ammontano ad:</p>	<p>€ 12.000,00</p>
<p>4. Indennità Condizioni di lavoro – Fonte contrattuale: art. 70-BIS del CCNL 21.05.2018</p> <p>L'Ente corrisponde una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, per attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e per funzioni implicanti il maneggio di valori. Le risorse per il finanziamento dell'istituto ammontano ad:</p>	<p>€ 5.500,00</p>
<p>5. Indennità orario festivo – Fonte contrattuale: art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000</p> <p>In applicazione della succitata disciplina, viene costituito un fondo per un importo di:</p>	<p>€ 1.500,00</p>
<p>6. Fondo per compensare particolari e specifiche responsabilità – Fonte contrattuale: 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.05.2018</p> <p>In applicazione della succitata disciplina, integrata in fase di contrattazione decentrata mediante specifici criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto, viene costituito un fondo per un importo di:</p>	<p>€ 20.000,00</p>
<p>7. Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 56 -quinquies del CCNL del 21/05/2018</p> <p>Tale indennità è riconosciuta al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, il cui importo è determinato in € 2,00 al giorno.</p>	<p>€ 5.500,00</p>
<p>8. Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità al personale della Polizia Municipale ai sensi all'art. 56-sexies del CCNL del 21/05/2018</p> <p>Tale indennità è riconosciuta al personale della Polizia Municipale destinatario di incarichi per specifiche responsabilità nel rispetto dei criteri fissati con il CDI di parte normativa.</p>	<p>€ 2.000,00</p>
<p>9. Fondo correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati - Fonte contrattuale: art. 68, comma 2 - lettera a) e b), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Le risorse da assegnare al fondo per remunerare la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi. Le risorse destinate al finanziamento di</p>	

tale istituto ammontano ad:	€ 36.094,26
<p>10. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi è destinato all'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016, è disposta in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari interne che disciplinano la fattispecie con imputazione negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.</p>	€ 62.255,00
<p>11. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi è destinato all'erogazione dell'incentivo per il personale tecnico addetto alle procedure per il rilascio dei permessi in sanatoria relative al condono edilizio nel rispetto della vigente normativa in materia. Il fondo è finanziato con una percentuale degli oneri concessori. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.</p>	€ 20.000,00
<p>12. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi è destinato all'erogazione dell'incentivo per il personale dell'ufficio tributi addetto alle procedure per l'accertamento e la riscossione dell'IMU e TARI. Il fondo è finanziato con una percentuale pari al 5% delle maggiori entrate. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.</p>	€ 14.121,19
<p>13. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il Fondo delle risorse è destinato al pagamento dei compensi professionali a favore del legale dell'Ente per sentenze favorevoli all'Ente con compensazione di spese legali ex art. 9 del D.L. n. 90/2014. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.</p>	€ 25.000,00
<p>14. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il Fondo delle risorse è destinato al pagamento dei compensi professionali a favore del legale dell'Ente per sentenze favorevoli all'Ente con vittoria di spese legali ex art. 9 del D.L. n. 90/2014. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.</p>	€ 25.000,00
<p>15. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera g), del CCNL 21.05.2018</p> <p>Il fondo è correlato alla corresponsione dei compensi per il personale che svolge le</p>	

attività relative alla rilevazione delle indagini promosse dall'ISTAT, con oneri a carico dell'Istituto di Statistica. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.	€ 3.500,00
16. Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati – art. 68, comma 2 - lettera h), del CCNL 21.05.2018 Il fondo è destinato alla corresponsione degli incentivi correlati all'incremento della produttività del servizio di notifica a favore dei messi comunali, come previsto dall'art. 54 del CCNL 14.09.2000. Gli importi destinati ai compensi per gli incentivi collegati alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.	€ 1.500,00
TOTALE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONCORDATI CON IL PRESENTE CDI	

2.3 – Sezione III – (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse che la Delegazione trattante ha rinviato ad un successivo atto negoziale per la regolamentazione di specifici istituti.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Di seguito si riporta la sintesi della definizione degli importi destinati al finanziamento degli istituti contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa.

	Sezione 1 – Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate al 31.12.2022	€ 104.011,37
	Sezione 1 – Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 30.073,02
a)	Sezione 2.1 – Totale destinazioni non regolate dal presente contratto Integrativo	€ 130.084,39
	Sezione 2 - Finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro	€ 68.500,00
	Sezione 2 - Fondo destinato alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi	€ 36.094,26
	Sezione 2 - Fondo destinato alla progressione orizzontale finanziato con la CDI 2020	€ 11.500,00
	Sezione 2 - Fondo per la produttività individuale correlato a specifiche disposizioni di legge	€ 151.376,19
b)	Sezione 2.2 – Totale destinazioni regolate dal presente contratto Integrativo	€ 267.470,45
c)	Sezione 2.3 – Totale destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
d)	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	€ 401.554,84

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nella presente Sezione vanno indicate le risorse temporaneamente all'esterno del fondo, come risultanti dal Modulo I – Sezione V. A tale riguardo, si precisa che la contabilità di costituzione del fondo di che trattasi è stata effettuata considerando le risorse al "lordo" delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.

Tale sezione, pertanto, non è stata considerata in quanto non pertinente alla determinazione del fondo di questo Ente.

2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione richiesta al Revisore dei Conti, si attesta che il presente contratto contiene il rispetto di tre vincoli di carattere generale, richiesti dalla normativa contrattuale e legislativa, come di seguito si descrive:

1. la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, quali il finanziamento delle P.E.O. già effettuate negli anni precedenti e quelle previste dal C.D.I. per l'anno 2022, nonché l'indennità di comparto è garantita con le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, che offre la necessaria disponibilità. Infatti, data la costituzione del fondo risorse stabili per un importo di € 241.232,85, si rileva che gli importi necessari al finanziamento degli istituti stabili, pari ad € 140.743,42, sono sufficienti a garantire la copertura delle voci innanzi descritte. Le relative economie sono state utilizzate per incrementare le risorse destinate al finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro, di cui all'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018.
2. il finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, finanziario e tecnico e del personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale pari ad € 68.500,0, rappresenta una forma di ristoro per determinate prestazioni di lavoro rese dal personale, (vedi: turno, reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno di vigilanza, responsabilità); tali compensi sono stati attribuiti nel pieno rispetto della normativa contrattuale di primo livello e previa verifica in ordine al possesso degli specifici requisiti richiesti dal personale avente diritto.
3. la corresponsione degli incentivi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi, quantificati in un importo di € 36.094,26, viene effettuata nel rispetto dei principi di merito e di selettività introdotti dal D.lgs. n. 150/2009 e come disciplinato dal vigente regolamento recante il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati per il personale non dirigenziale.

La predetta disciplina attua le disposizioni inserite nell'art. 69 del CCNL, introducendo un sistema di differenziazione del premio individuale per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione adottato dall'ente.

4. La corresponsione degli incentivi correlati alla produttività e al miglioramento dei servizi per € 151.376,19 di cui all'art. 67, comma 3 - lettera c) del CCNL 21.05.2018 viene effettuata nel rispetto dei principi di selettività introdotti dall'art. 18 del D.lgs. n. 150/2009, con destinazione vincolata per il personale assegnato ai servizi interessati.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi indicati al Punto precedente per l'incentivazione della produttività, prevedono anche gli oneri a carico dell'ente.

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NEL 2020.

Nel presente Modulo viene riportato lo schema, meramente ricognitivo delle voci illustrate nei due moduli

precedenti (Modulo I - Costituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo). Lo schema è completato dalle voci del Fondo relative all'anno 2020 e dalla esposizione delle variazioni intervenute espresse in euro, per consentire all'Organo di controllo una visione complessiva.

FONDO RISORSE DECENTRATE	Anno 2021	Anno 2022	Variazione
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 241.232,85	€ 241.232,85	Incremento risorse correlate alla RIA del personale collocato in quiescenza
RISORSE VARIABILI	€ 185.029,14	€ 177.957,19	Riduzione delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 – lettera g), del CCNL 21.05.2018
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 426.261,99	€ 419.190,04	
<i>Riduzione ex art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017</i>	€ 0,00	€ 0,00	
<i>Riduzione del fondo ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001</i>	€ 17.635,20	€ 17.635,20	
FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI	€ 408.626,79	€ 401.554,84	

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Il presente Modulo illustra il rispetto dei "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità che non possono essere superiori alle relative "risorse stabili", le risorse variabili e tutte quelle risorse con vincolo di destinazione. Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatica della gestione (Sezione I), che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Questa sezione illustra la struttura del sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Atteso che la determinazione del fondo anno 2022 è stata quantificata in un importo di € 401.554,84, come risulta dalla Sezione IV del Modulo II, si specifica che tali risorse trovano copertura nei diversi capitoli di bilancio all'intervento 01 relativo alla spesa del personale del bilancio di previsione 2020, come illustrato nel seguente prospetto.

Istituti contrattuali	Fondi assegnati	Capitolo	Note
Progressione economica	€ 104.011,37		Tali risorse sono consolidate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi

orizzontale			alla retribuzione tabellare del personale
Indennità di comparto	€ 30.073,02		Tali risorse sono consolidate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale
Progressione economica Orizzontale 2022	€ 11.500,00		
Organizzazione del lavoro	€ 68.500,00		
Produttività individuale e collettiva	€ 36.094,26		
Incentivi per rilevazioni ISTAT	€ 3.500,00		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, del D.lgs. n. 50/2016	€ 62.255,00		
Incentivi per le attività correlate al condono edilizio	€ 20.000,00		
Incentivi per le attività correlate al maggiore gettito dei tributi IMU e TARI	€ 14.121,19		
Incentivi per compensi professionali al legale dell'Ente	€ 50.000,00		
Incentivi per il servizio di notifica	€ 1.500,00		

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione illustra il rispetto del limite di spesa delle somme rese disponibili nel Fondo costituito nell'anno 2021. Dal presente rendiconto scaturisce l'importo complessivo delle "economie contrattuali del Fondo", per € 12.000,00 destinate ad incrementare il fondo a titolo di risorsa variabile per l'anno 2022. Come si rileva dal **Modulo III**, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 presentava le disponibilità come riportate nel seguente prospetto, recante il finanziamento dei vari istituti contrattuali, con corrispondenti economie risultanti dai capitoli di bilancio di riferimento.

Istituti contrattuali	Fondi assegnati	Spesa sostenuta	Economie
Organizzazione del lavoro	€ 73.800,00	€ 61.800,00	€ 12.000,00
TOTALE ECONOMIE			€ 12.000,00

Si evidenzia che nelle economie del fondo 2021 sono state considerate solo le quelle relative ai vari istituti contrattuali per organizzazione del lavoro (indennità festiva – reperibilità – turnazione – rischio – disagio – specifiche responsabilità), escluse le somme correlate alla corresponsione della produttività.


Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla

struttura del bilancio dell'Amministrazione.

Le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al fondo dell'anno 2022 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come illustrati in dettaglio nella Sezione I del presente **Modulo**.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonio Esposito

Handwritten signature of Antonio Esposito in black ink.

ALD



ELENCO PEG USCITA

ANNO: 2022

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PIAZZA A. AMABILE 1 84083

Partita IVA: 00264860651 Codice fiscale: 80021560653

Codice	Descrizione	Anno Residuo	Previsione	Totale Prenotazioni	Totale Impegni	Disponibilità	Totale Liquidazioni	Disponibilità Liquidazioni	Totale Mandati	Disponibilità Mandati
01.03.1.101.001.BBB.01078.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIFINANZIARI	0000	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1.101.004.BBB.01563.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1.101.005.BBB.01263.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	0000	38.650,00	0,00	27.714,38	10.935,62	27.714,38	0,00	27.714,38	0,00
10.05.1.101.009.BBB.01923.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0000	3.250,00	0,00	1.653,29	1.596,71	1.653,29	0,00	1.653,29	0,00
09.03.1.101.010.BBB.01733.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	0000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.011.BBB.01023.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIGENERALI	0000	38.150,62	0,00	21.572,25	16.578,37	20.237,57	1.334,68	20.237,57	0,00
01.07.1.101.012.BBB.01113.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIDEMOGRAFICI	0000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.1.101.014.BBB.01407.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIOSCUOLALABUS	0000	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1.101.015.BBB.01017.00. 00 1.01.01.01.006	SALARIO ACCESSORIO PER LO STAFF DEL SINDACO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.1.101.016.BBB.01863.00. 00 1.01.01.01.004	SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1.101.018.BBB.01653.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1.101.019.BBB.01083.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO UFFICIO OPEREPUBBLICHE	0000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1.101.022.BBB.01183.00. 00 1.01.01.01.004	COMPENSI AL PERSONALE PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TRIBUTI	0000	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale			112.350,62	0,00	52.439,92	59.910,70	49.605,24	2.834,68	49.605,24	0,00
Totale Competenza			112.350,62	0,00	52.439,92	59.910,70	49.605,24	2.834,68	49.605,24	0,00
Totale Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA: PROVINCIA DI SALERNO

ELENCO PEG USCITA ANNO: 2022

Articolo Contiene 00
Descrizione Capitolo Contiene acces
Anno Residuo 00

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 15.12.2022

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 – Richiesta parere.

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria redige il presente parere in merito alla richiesta in oggetto, ricevuta in data 14.12.2022 Prt.G. 0033534/2022 – I –14/12/2022 ed integrata con altra documentazione in data 15.12.2022 – Prt.G. 003631/2022 –I- 15.12.2022.

L'Organo di Revisione, pertanto,

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2022/2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità.

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che, in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Settore Finanziari, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) che le risorse decentrate sono previste nei diversi capitoli di bilancio afferenti il costo del personale - retribuzioni fisse e continuative, salario accessorio, contributi ed oneri sociali a carico dell'Ente, Irap - del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 – esercizio 2022;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio;

- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Attesta


che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Raccomanda

Che – secondo i corretti principi contabili statuiti dal Dlgs 118/2011 ssmii - per i prossimi esercizi finanziari, l'Ente provveda ad istituire appositi capitoli di bilancio per la corresponsione delle dovute competenze di cui all'oggetto.

Del che è verbale

Benevento 15 dicembre 2022



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

**AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022 PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE.**

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma
1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa:

SEGRETERIA GENERALE

Visto, parere favorevole espresso in data 16.12.2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cecilia Pasolino

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma
1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria:

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 16.12.2022

Il Ragioniere
Dott. Antonio Esposito

Esposito Antonio

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
AVV. PAOLA LANZARA




LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

20 DIC. 2022
Li. 20 DIC. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____.

Li. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 con decorrenza

20 DIC. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

